



UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E
GIUNTA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI

Prot. n. 15183
Ordinanza n. 31

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. MODIFICA ORDINANZA N. 21 DEL 19/3/2020: RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE A DECORRERE DAL 7/5/2020.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza n. 21 del 19/3/2020 è stata ordinata la chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), dei parchi e giardini di cui agli allegati allo stesso atto A e B (ad esclusione delle aree cani), delle aree gioco, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, ovunque presenti sul territorio comunale, dal giorno 19 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni; Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, il quale prevede, tra l’altro, l’apertura al pubblico di alcune aree pubbliche, nel rispetto della distanza di sicurezza e con il divieto di assembramento;

Visto inoltre l’art. 1, comma 1, lett. i) del citato D.P.C.M. del 26/4/2020 il quale prevede che “...omissis... sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando scrupolosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

Ravvisata la necessità di riaprire al pubblico, nel rispetto del sopra citato D.P.C.M. 26/4/2020, il cimitero comunale nei consueti orari di apertura; Richiamati i commi 4 e 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la riapertura al pubblico del cimitero comunale, a decorrere dal 7/5/2020, nel

rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020, nei consueti orari di apertura.

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Questura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte, ai Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;**
- 2) di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell' art. 650 del codice penale;**
- 3) di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio — al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza, di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato**

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on- line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Orbassano;**
- che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte.**

Orbassano, li 06 maggio 2020

IL Sindaco
Bosso Cinzia Maria

